

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2016.32

Sentenza del 27 ottobre 2016

Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Giudice unico,
Cancelliera Francesca Pedrazzi

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Carlo Bulletti,

e, in qualità di accusatrici private:

1. **A.**, di ignota dimora,
2. **B.**, di ignota dimora,

contro

C., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Athos Mecca.

Oggetto

Truffa, messa in circolazione di monete false

Fatti:

- A.** In seguito alla trasmissione per competenza, datata 30 marzo 2013, da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino, dell'incartamento concernente C. (cl. MPC p. 2.0.2), il 13 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: "MPC") ha assunto il procedimento nei confronti del predetto (cl. MPC p. 2.0.3 seg.) e ha aperto un'istruzione per i reati di truffa (art. 146 CP), messa in circolazione di monete false (art. 242 CP) nonché importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 CP) (cl. MPC p. 1.0.1). Il 3 aprile 2014, il MPC ha richiesto assistenza giudiziaria alla Procura Generale della Repubblica Italiana presso la Corte d'Appello di Torino (cl. MPC p. 18.0.1 segg.). Il 30 luglio 2014 le autorità italiane hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'abitazione di C. (cl. MPC p. 18.0.36).
- B.** Il 18 aprile 2016, il MPC ha emesso un decreto d'accusa ai sensi dell'art. 352 CPP nei confronti di C. per i reati di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e messa in circolazione di monete false (art. 242 cpv. 1 CP in combinato disposto con l'art. 250 CP) (cl. MPC p. 3.0.1 segg.).
- C.** Tramite scritto datato 28 aprile 2016, e notificato l'indomani al MPC, C. ha interposto opposizione contro il decreto d'accusa del 18 aprile 2016 (cl. MPC p. 22.0.1).
- D.** Il MPC, con scritto del 14 luglio 2016, ha quindi trasmesso il fascicolo al tribunale di primo grado per lo svolgimento della procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1 CPP), confermando nel contempo il decreto d'accusa (cl. TPF p. 2.100.1 seg.).
- E.** Avendo la Corte constatato l'irreperibilità delle accusatrici private agli indirizzi indicati dal magistrato requirente (cl. TPF p. 2.160.3, 4), essa ha intrapreso i passi atti a determinare i loro recapiti attuali. La direzione del procedimento ha dapprima richiesto alla Polizia giudiziaria federale di voler accertare ed indicare gli eventuali recapiti di A. in Svizzera (cl. TPF p. 2.361.1), ottenendo in merito una risposta negativa (cl. TPF p. 2.661.1). La Corte ha nel contempo chiesto al Centro Comune di Cooperazione di Polizia e Doganale italo-svizzero di voler indicare gli eventuali recapiti in Svizzera e in Italia di B. (cl. TPF p. 2.362.1), ottenendo parimenti responso negativo, con pur tuttavia l'indicazione di un recapito in Spagna (cl. TPF p. 2.662.1).
- F.** Le parti non hanno formulato istanze probatorie (cl. TPF p. 2.510.1, p. 2.280.3).
- G.** B. è stata convocata all'ultimo indirizzo noto, in Spagna (cl. TPF p. 2.852.1 seg.), risultando colà sconosciuta (cl. TPF p. 2.852.3). Per ciò che concerne A., la

direzione del procedimento ha soprasseduto all'invito a partecipare al dibattimento, già risultando detta parte accusatrice irreperibile.

- H.** I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 27 ottobre 2016 presso la sede del Tribunale penale federale. L'imputato si è regolarmente presentato in aula.
- I.** Il rappresentante del MPC, tramite scritto del 15 settembre 2016, ha dichiarato di rinunciare a presenziare al dibattimento e, richiamato l'art. 337 CPP, ha confermato le proposte di cui al decreto d'accusa del 18 aprile 2016 (cl. TPF p. 2.510.2).
- J.** Dal canto suo, la difesa dell'imputato C. ha postulato l'assoluzione dell'imputato, presentando nel contempo la nota d'onorario per le prestazioni legali profuse nella procedura penale, a valere quale pretesa ex art. 429 CPP (cl. TPF p. 2.920.3, p. 2.925.7).
- K.** Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica il 27 ottobre 2016, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP. Tramite scritto del 31 ottobre 2016, il MPC ha chiesto la motivazione della pronuncia ex art. 82 cpv. 1 lett. a CPP (cl. TPF p. 2.510.3).
- L.** Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in fatto e in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1. Le parti non hanno sollevato alcuna questione pregiudiziale né evocato eccezioni che ostacolerebbero il giudizio di merito della causa. Ciononostante la Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142, consid. 2; 2007 165, consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014, consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, considerati i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell'atto di accusa, la Corte penale del Tribunale penale federale può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235, consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest'ultima può essere rimessa in discussione dalla Corte penale del Tribunale penale federale soltanto se l'accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere d'apprezzamento (DTF 132 IV 89, consid. 2). Alla luce di quanto precede, la Corte penale ammette la propria competenza, non intravedendo motivi particolarmente validi per declinarla.

Sulle infrazioni

2. Il MPC rimprovera a C. di essersi reso colpevole di ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati art. 242 cpv. 1 nonché art. 250 CP) e di ripetuta truffa (art. 146 cpv. 1 CP) per avere: a) il 14 giugno 2013, verso le ore 13:10, a Z., pagato una prestazione alla massaggiatrice A. con una banconota falsa da EUR 200.--; b) il 13 agosto 2013, verso le ore 23:00, a Y., pagato una prestazione sessuale alla meretrice B. con sei banconote false da EUR 50.--.
3. L'imputato C. contesta i rimproveri mossigli dal magistrato requirente, da ultimo in occasione del pubblico dibattimento (cl. TPF p. 2.930.4 seg.). Egli non contesta peraltro, né dinanzi al MPC né in sede dibattimentale, di avvalersi dei servizi di meretrici attive nel Locanese, di contattarle con la sua utenza cellulare, senza anonimizzare quest'ultima, di lasciare loro detto suo recapito telefonico e di successivamente corrispondere loro la controprestazione in contanti, in franchi svizzeri o in euro (cl. MPC p. 13.0.6 seg.; cl. TPF p. 2.930.4). C. dichiara di non

conoscere le persone corrispondenti agli estremi delle accusatrici private e neppure di riconoscere B. nella fotografia ostensa nel corso della sua audizione dibattimentale (cl. TPF p. 2.930.4 seg.).

4. Giusta l'art. 242 cpv. 1 CP chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Giusta l'art. 250 CP le disposizioni del titolo decimo del CP si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri, quali i biglietti di banca aventi corso legale nella zona euro.

Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Nel recente passato, l'Alta Corte ha avuto modo di precisare la sua giurisprudenza, rilevando che sussiste concorso perfetto tra i reati di messa in circolazione di monete false (art. 242 CP) e di truffa (art. 146 CP), nel senso che commette di regola nel contempo una truffa chi mette in circolazione monete false, non essendo peraltro al riguardo necessari maneggi astuti che eccedano la consegna di monete false (DTF 133 IV 256, consid. 4.3 seg.).

5. Nel caso in esame, prima di poter operare la sussunzione negli art. 242 CP rispettivamente art. 146 CP, occorre anzitutto procedere all'accertamento dei fatti pertinenti a mezzo dei mezzi di prova utilizzabili.

Dal fascicolo procedurale, si evince che C. risiede a X., in Italia. Egli esercita la professione di commerciante ed è segnatamente titolare del negozio D. a X. (cl. MPC p. 18.0.40). La perquisizione nei locali di pertinenza dell'indagato ha sortito esito negativo (cl. MPC p. 18.0.36).

La Polizia giudiziaria federale ha individuato il luogo di produzione della falsa moneta presso la tipografia E. (cl. MPC p. 10.2.1 e seg.). Dal canto suo, sia dinanzi al MPC che in sede dibattimentale, C. ha affermato di conoscere detta tipografia, sita nel suo Comune di residenza, e di esserne stato cliente (cl. MPC p. 13.0.9; cl. TPF p. 2.930.6).

Pure dal fascicolo procedurale si evince che, come risulta dal verbale di interrogatorio del 14 giugno 2013 – sulla cui utilizzabilità a carico la Corte si chinerà infra al consid. 6 –, A. lavorava quale massaggiatrice indipendente a Z., e che ella ha ricevuto, il giorno dell'audizione, una telefonata di un cliente verso le ore 11:34, pattuendo di seguito un appuntamento per le ore 13:10.

Presentatasi nel pomeriggio, la persona in questione lasciava su di un tavolino la banconota incriminata di EUR 200.-- a titolo di controprestazione per il massaggio ricevuto. Subito dopo, A. si rendeva conto che si trattava di un falso. A. ha altresì indicato l'utenza cellulare del soggetto in questione. Il cliente, di corporatura robusta, era alto 173-174 cm (cl. MPC 12.0.1 segg.).

Come risulta dal verbale di interrogatorio del 14 agosto 2013 – sulla cui utilizzabilità a carico la Corte si chinerà infra al consid. 6 –, B. aveva ricevuto un cliente la sera precedente verso le ore 20:30 che, al termine della prestazione sessuale, le ha consegnato sei banconote di EUR 50.-- false. La persona in questione, di corporatura media, d'età apparente di 45/46 anni, alta 165 cm, si è presentata come F. e le ha fornito un recapito cellulare (cl. MPC p. 12.0.4 segg.). B. ha indicato che si trattava della medesima persona controllata dalla polizia presso la sua abitazione il 6 agosto 2013 (cl. MPC p. 12.0.5), circostanza che non trova però riscontro nei rapporti di polizia. Il rapporto d'inchiesta del 26 agosto 2013 fa stato del fatto che B. ha riconosciuto nell'imputato l'autore dei fatti (cl. MPC p. 10.1.5), circostanza che non trova però ulteriore riscontro negli atti, segnatamente in un'audizione dell'accusatrice privata in parola. L'utenza cellulare indicata dalle accusatrici private era riconducibile all'imputato (cl. MPC p. 10.1.4 segg., p. 10.1.10).

- 6.** Occorre qui di seguito valutare la portata delle dichiarazioni a carico proferite dalle accusatrici private, di cui ai verbali d'audizione del 14 giugno 2013 di A. e del 14 agosto 2013 di B., così come del riconoscimento, da parte di quest'ultima, dell'imputato, di cui al rapporto di polizia del 26 agosto 2013.
- 6.1** La garanzia dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU conferisce all'imputato, tra l'altro, il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, concretizzando quindi gli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. Una dichiarazione testimoniale a carico dell'imputato è di principio utilizzabile soltanto quand'egli durante il procedimento penale abbia avuto almeno un'adeguata e sufficiente possibilità di metterla in dubbio e di porre domande complementari. L'imputato deve essere nella condizione di esaminare la credibilità di una deposizione e di metterne in discussione il valore probatorio in contraddittorio. Ciò può avvenire nel momento in cui il testimone a carico rilascia le sue dichiarazioni oppure in una fase successiva del procedimento. La partecipazione dell'imputato può in particolare essere determinante per valutare la credibilità delle deposizioni del testimone quando questi si esprime su fatti ai quali hanno partecipato entrambi (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_254/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.2 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, la mancata possibilità d'interrogare un testimone a carico non viola la citata garanzia quando questi rifiuta legittimamente di deporre, quando rimane irreperibile nonostante l'avvio di

adeguate ricerche, quando è incapace di testimoniare durevolmente o per un lungo periodo, oppure in caso di decesso. L'utilizzabilità di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che l'imputato abbia potuto prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente, che le deposizioni siano state valutate accuratamente e che non siano l'unico fondamento del giudizio di colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per la quale l'imputato non ha potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti non sia imputabile alla responsabilità dell'autorità (DTF 131 I 476, consid. 2.2 e 2.3.4 e rinvii).

- 6.2** La giurisprudenza dell'Alta Corte trova del resto riscontro nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, così come articolata nella sentenza *Al-Khawaja e Tahery* contro Regno Unito del 15 dicembre 2011 ([GC], n. 26766/05 e 22228/06), sulla scorta della quale il diritto di controinterrogare i testimoni a carico – nozione che va applicata in modo autonomo (sentenza della CorteEDU *Lucà* contro Italia del 27 febbraio 2001, n. 33354/96, § 41) –, garantito dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, si fonda sul principio secondo cui – affinché un imputato possa essere dichiarato colpevole – gli elementi di prova a carico debbono, in linea di principio, essere prodotti in sua presenza e in pubblica udienza ai fini del contraddittorio, non escludendosi con ciò che il contraddittorio possa interessare la fase predibattimentale. L'utilizzabilità a detrimento dell'imputato di testimonianze a carico, non assistite da contraddittorio, rimane comunque possibile allorquando ricorrono tre esigenze cumulative. Così come successivamente e ulteriormente precisato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *Schatschaschwili* contro Germania del 15 dicembre 2015 ([GC], n. 9154/10), le tre tappe del *criterio Al-Khawaja* tendono in ultima analisi ad esaminare la conformità con la CEDU di una procedura nell'ambito della quale delle testimonianze, non oggetto di verifica, sono state ammesse a detrimento dell'imputato. Per quanto attiene a dette tre tappe, e all'ordine con cui il tribunale deve procedere nel proprio scandaglio, la CorteEDU nella già citata sentenza *Schatschaschwili* (§ 107 segg., 117 seg.) ha rilevato quanto segue.
- In primo luogo*, il giudice del merito deve sincerarsi dell'esistenza di un serio motivo, fattuale o giuridico, giustificante la mancata comparizione del testimone (citata sentenza *Schatschaschwili*, § 117, 119). E ciò con mente al principio che una testimonianza dovrebbe essere oggetto di verifica nel processo e che ogni ragionevole sforzo dovrebbe essere intrapreso per assicurare la presenza del testimone (citata sentenza *Schatschaschwili*, § 117), ritenuto come l'ammissibilità della deposizione testimoniale scritta invece della verifica nella procedura probatoria dibattimentale debba rimanere l'ultima ratio, verifica della veridicità e credibilità del testimone che può nondimeno occorrere già nella procedura preliminare (sentenza della CorteEDU nella causa *Ter-Sargsyan* contro Armenia del 27 ottobre 2016, n. 27866/10, § 46).

In secondo luogo, occorre determinare se, nel caso in cui un provvedimento di condanna sia pronunciato, esso si fondi unicamente o in misura determinante (“*sole or decisive rule*”) sulla deposizione di un testimone assente, circostanza che implica la restrizione dei diritti della difesa di per sé incompatibile con le garanzie prescritte dall’art. 6 CEDU (sentenza della CorteEDU nella causa Dimović contro Serbia del 28 giugno 2016, n. 24463/11, § 38). Il termine “unico” rinvia ad un mezzo di prova che costituisce il solo fondamento per la condanna pronunciata dal tribunale, allorché il termine “determinante” designa una prova la cui portata è tale da risultare potenzialmente decisiva nel quadro della decisione di merito (citata sentenza Schatschaschwili, § 123). Nel caso in cui la testimonianza non oggetto di verifica sia corroborata da ulteriori mezzi di prova, la valutazione del carattere “decisivo” dipenderà dalla forza probatoria dell’ulteriore assetto probatorio: più tale assetto sarà importante, meno la deposizione del testimone assente sarà suscettibile di essere ritenuta alla stregua di un mezzo di prova “determinante” (citata sentenza Dimović, § 38). Purtuttavia, dovendo l’art. 6 n. 3 CEDU essere interpretato nel contesto di un esame del carattere equo della procedura nel suo complesso (citata sentenza Schatschaschwili, § 118), la “*sole or decisive rule*” non deve essere applicata in modo inflessibile. In particolare, se una deposizione non sottoposta a controinterrogatorio rappresenta il “*sole or decisive*” mezzo di prova a carico dell’imputato, la sua ammissione quale prova non integra automaticamente la violazione dell’art. 6 n. 1 CEDU. Purtuttavia, poiché l’ammissione di un simile mezzo di prova ha portata e peso particolari nell’apprezzamento del carattere equo della procedura nel suo complesso, il giudice deve vagliare il procedimento in questione con particolare attenzione (citata sentenza Dimović, § 38). È questo il compito della terza tappa del *criterio Al-Khawaja*.

In terzo luogo, il giudice deve dunque ricercare se, nel caso concreto, esistano degli elementi compensatori, segnatamente delle solide garanzie procedurali, sufficienti per controbilanciare le difficoltà cagionate alla difesa a seguito dell’ammissione di una deposizione non sottoposta al vaglio del contraddittorio, e per di seguito assicurare in tal guisa l’equità del procedimento penale nel suo complesso (citata sentenza Schatschaschwili, § 107). Più tale mezzo di prova è importante, maggiore portata dovranno evidenziare gli elementi compensatori da implementare affinché il procedimento nel suo complesso possa essere ritenuto equo (sentenza della CorteEDU Manucharyan contro Armenia del 24 novembre 2016, n. 35688/11, § 48).

7. Nel caso in esame, occorre dunque porre mente alla giurisprudenza del Tribunale federale in punto all’utilizzabilità delle dichiarazioni a carico non assistite da contraddittorio (cfr. citata sentenza del Tribunale federale 6B_254/2016,

consid. 5.2 e rinvii) e della Corte EDU, così come articolata nella sentenza Al-Khawaja e precisata nella pronuncia Schatschaschwili, entrambe già citate.

Anche se si volesse ritenere sufficienti gli sforzi intrapresi da questa Corte per reperire A. e B. (cfr. supra, consid. E), e con ciò adempiuta la prima delle tre esigenze cumulative di cui al *criterio Al-Khawaja*, e ammettere di riflesso tali prove, occorrerebbe nondimeno valutare la portata delle loro deposizioni testimoniali, non assistite da contraddittorio, nel solco della “*sole or decisive rule*” e, di seguito, degli elementi compensatori offerti alla difesa affinché si sia in presenza di un processo equo nel suo insieme, a valere quale terzo elemento del *criterio Al-Khawaja*.

Per ciò che attiene al carattere di “*sole or decisive evidence*”, questa Corte ha reputato le deposizioni di A. e di B. se non già “*sole evidence*” perlomeno sicuramente alla stregua di “*decisive evidence*”. In effetti, trattasi di mezzi di prova la cui portata è da reputarsi tale da risultare potenzialmente decisive nel quadro di una decisione di merito a detrimento di C., “determinante” ai sensi della giurisprudenza CEDU.

In casu si è in presenza di indizi – l’utenza telefonica comunicata alle accusatrici private, l’individuazione del sito di produzione della falsa moneta nel Comune di residenza di C. – che non sono però atti a corroborare le deposizioni, avuto riguardo per le fattispecie dedotte in accusa. Il restante assetto probatorio non è, in altre parole, in grado di fornire un contributo sostanziale nel corroborare dette deposizioni, che fanno inoltre stato – a scarico dell’imputato – di indicazioni contrastanti quanto alle sue caratteristiche fisiche.

Da ultimo, anche in caso di ammissione delle deposizioni di A. e di B., esse non avrebbero retto all’esame da condurre per ricercare la presenza di elementi compensatori atti a controbilanciare la lesione dei diritti della difesa, non da ultimo per valutare l’affidabilità delle dichiarazioni proferite da A. e da B. La difesa non ha mai avuto la possibilità di mettere in dubbio la credibilità delle accusatrici private, sottolineandone le incoerenze o le contraddizioni, durante il procedimento o in modo indiretto, per esempio a mezzo della formulazione di domande scritte all’indirizzo delle testimoni a carico. Neppure il giudice del merito ha potuto adottare misure compensatorie, atte a controbilanciare le difficoltà cagionate alla difesa, quali il confronto indiretto ad opera del tribunale volto ad accertare la credibilità delle testimoni a carico. Essendo impossibile un apprezzamento corretto ed equo dell’affidabilità delle testimonianze a carico, questa Corte deve concludere per la valenza oltremodo ridotta delle dichiarazioni delle testimoni assenti.

Ne segue che assegnare una portata rilevante alle testimonianze a detrimento dell’imputato comporterebbe in casu una restrizione del diritto di controinterrogare i testimoni a carico incompatibile con gli art. 6 n. 1 e n. 3 lett. d CEDU.

Questo tribunale ha di seguito valutato gli ulteriori mezzi di prova utilizzabili, giungendo alla conclusione che essi non permettono di indicare nell'imputato l'autore dei reati ascrittigli. Segnatamente il fatto che C. – peraltro titolare di un negozio – risieda a X., sede della tipografia E., in cui sarebbero occorse le contraffazioni, non permette al giudice del merito di estrapolarne un giudizio di colpevolezza, considerato anche che le perquisizioni effettuate rogatorialmente presso i locali a disposizione di C. hanno dato esito negativo.

Le restanti risultanze probatorie non sono di riflesso, nemmeno loro, in misura di suffragare la tesi accusatoria, non provando in alcun modo, neppure attraverso un fascio convergente d'indizi, che l'autore della ripetuta messa in circolazione di moneta falsa e ripetuta truffa incriminate possa essere individuato nel qui imputato, che va pertanto assolto.

Sulle misure

8. Giusta l'art. 69 cpv. 1 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (art. 69 cpv. 2 CP).

Giusta l'art. 249 cpv. 1 CP le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti. Giusta l'art. 250 CP, l'art. 249 cpv. 1 CP si applica anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.

In casu, è d'uopo procedere alla confisca di tutte le banconote false sequestrate nel presente procedimento, affinché vengano rese inservibili o distrutte.

Sulle spese e ripetibili

9. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali

comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla Polizia giudiziaria federale e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d'accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l'emolumento di giustizia varia tra 200 e 50'000 franchi (art. 7 lett. a RSPPF).

Per quanto riguarda la procedura preliminare, il MPC fa valere un emolumento di fr. 390.--, nonché disborsi dell'ordine di fr. 10.--. La Corte ritiene giustificate dette spese procedurali. L'emolumento relativo all'attività di questo Tribunale (art. 7 lett. a RSPPF) è fissato a fr. 1'000.--, mentre non vengono prelevati disborsi.

Visto l'esito della causa, le spese procedurali sono a carico della Confederazione ex art. 423 CPP.

Sulle indennità

- 10.** Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP l'imputato ha diritto a: un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). Le pretese dell'imputato, che può essere invitato a quantificarle e a quantificarle, sono esaminate d'ufficio (art. 429 cpv. 2 CPP).

L'imputato assolto fa valere, a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, l'importo di fr. 2'963.65 così come alla nota d'onorario prodotta dal difensore nella sede dibattimentale.

Con mente al Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF), detta nota d'onorario è stata tassata tenendo conto di una tariffa oraria di fr. 220.--, ritenuta appropriata alla luce della difficoltà moderata della causa. La tariffa oraria per le trasferte non è stata invece modificata. Sono parimenti stati corretti gli importi relativi alle spese di trasferta (a Lugano rispettivamente a Bellinzona), valendo la sola rifusione del biglietto ferroviario in prima classe, andata e ritorno, calcolato sull'abbonamento metà prezzo. La tassazione ha dato luogo ad un importo di fr. 2'778,85 (IVA inclusa), che va riconosciuto a titolo d'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, a carico della Confederazione.

La Corte pronuncia:

1. C. è prosciolto.
2. È ordinata la confisca (art. 249 CP):
 - 2.1. di una banconota falsa da EUR 200.--, numero di serie 1.;
 - 2.2 di dodici banconote false da EUR 50.--, numero di serie 2.
3. Le spese procedurali sono a carico della Confederazione.
4. A C. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 2'778.85 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale capo Carlo Buletti
- Avv. Athos Mecca (per C.)
- A., a mezzo di pubblicazione nel Foglio federale (solo il dispositivo)
- B., a mezzo di pubblicazione nel Foglio federale (solo il dispositivo)

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).